

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-5613 del 14/10/2024
Oggetto	D. Lgs 152/2006 parte seconda - L.R. 21/04. Ditta IREN AMBIENTE Spa, installazione "Centro Polifunzionale per la gestione dei rifiuti" sita in Via Dei Gonzaga n. 46 in comune di Reggio Emilia, di cui all'Allegato VIII. Autorizzazione Integrata Ambientale. Modifica non sostanziale
Proposta	n. PDET-AMB-2024-5856 del 14/10/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno quattordici OTTOBRE 2024 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.

Pratica n. 12318/2024

D. Lgs 152/2006 parte seconda - L.R. 21/04. Ditta IREN AMBIENTE Spa, installazione “Centro Polifunzionale per la gestione dei rifiuti” sita in Via Dei Gonzaga n. 46 in comune di Reggio Emilia, di cui all’Allegato VIII. Autorizzazione Integrata Ambientale. Modifica non sostanziale

II DIRIGENTE

Visti:

- il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” Titolo III-bis della Parte Seconda con le modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 46 “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento)”; in particolare gli articoli 29-nonies “modifica degli impianti o variazione del gestore”, 29-ter “domanda di autorizzazione integrata ambientale (successivamente indicata con AIA)”, 29-quater “procedura per il rilascio dell’AIA”, commi da 5 ad 8, che disciplinano le condizioni per il rilascio dell’AIA, del D. Lgs. 152/2006;
- la L.R. 11 ottobre 2004, n. 21 e la Circolare Regionale 1 Agosto 2008, n.187404;
- il DM 24/04/2008 e le successive DGR n°1913 del 17/11/2008 e DGR 155/2009, in merito alle spese istruttorie;
- il DM 24 aprile 2008 con cui sono state disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D. Lgs 18 febbraio 2005 n. 59 e la successiva D.G.R. 1913 del 17/11/2008 e la D.G.R. 155 del 16/02/2009 con la quale la Regione Emilia-Romagna ha approvato gli adeguamenti e le integrazioni al decreto interministeriale;
- la V^Circolare della Regione Emilia Romagna n.187404 del 01/08/2008 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) - Indicazioni per la gestione delle Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate ai sensi del D.Lgs. 59/05 e della Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004”;
- la Determinazione del Direttore Generale Ambiente della Regione Emilia-Romagna n. 1063 del 02/02/2011 con cui sono state definite le indicazioni per l’invio del rapporto annuale (report di monitoraggio) previsto dall’AIA;
- la nota P.G. n. 16882-2013 (Sesta Circolare IPPC) - Nota dell’Assessore Attività produttive, Piano energetico e sviluppo sostenibile, Economia verde, Edilizia, Autorizzazione unica integrata sulla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) - atto di indirizzo e coordinamento per la gestione dei rinnovi delle autorizzazioni integrate ambientali (AIA) e nuovo schema di AIA (sesta circolare IPPC);
- la Delibera di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1795 del 31/10/2016 in ordine alla approvazione della direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VIA,VAS, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015;
- la Circolare del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. 1121 del 21/01/2019 recante “Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi”;

Visti altresì:

- l’art. 16, comma 2, della Legge Regionale dell’Emilia-Romagna n. 13/2015 il quale stabilisce che l’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia (ARPAE) esercita le funzioni di autorizzazione nelle materie previste dall’art. 14, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) già esercitate dalle Province in base alla legge regionale;

- le Deliberazioni di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n. 2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Richiamato che la ditta IREN AMBIENTE Spa, con sede legale in Strada Borgoforte n. 22 in Comune di Piacenza (PC) gestisce l'installazione "Centro Polifunzionale per la gestione dei rifiuti" sita in Via Dei Gonzaga n. 46, in Comune di Reggio Emilia (RE) con Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) n. DET-AMB-2022-583 del 08/02/2022, rilasciata da ARPAE di Reggio Emilia, per l'esercizio delle attività di cui all'Allegato VIII, Parte II del D. Lgs. 152/2006, di cui ai punti:

- 5.1 Impianti per l'eliminazione o il recupero di rifiuti pericolosi con capacità di oltre 10 Mg/giorno;
- 5.3a Impianti per l'eliminazione di rifiuti non pericolosi con capacità superiore a 50 Mg/ giorno.
- 5.3b Impianti per l'eliminazione di rifiuti non pericolosi con capacità superiore a 75 Mg/ giorno.
- 5.5 Accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi.

Dato che per il sito di cui trattasi sono stati emanati i seguenti atti di modifica dell'AIA:

- atto n. 3931 del 02/08/2022 relativo a sostituzione di due presse compattatrici nell'impianto denominato "Impianto D - Centrale di compattazione";
- atto n. 1906 del 17/04/2023 relativo all'introduzione dell'operazione D14 da svolgersi nell'impianto D "Centrale di compattazione" e inserimento del codice EER 200199 altre frazioni non specificate altrimenti, nell'impianto C "Centro di stoccaggio rifiuti";
- atto n. 1868 del 29/03/2024 relativo ad area di stoccaggio d'emergenza a servizio dell'impianto D "Centrale di compattazione", da utilizzare fino alla sostituzione definitiva delle due presse dello stesso impianto;

Vista la comunicazione di modifica dell'A.I.A. trasmessa dalla Ditta IREN AMBIENTE Spa, presentata tramite il portale regionale AIA/Osservatorio IPPC, e acquisita al protocollo ARPAE al n. 128575 del 12/07/2024, con specifico riferimento all'Impianto D "Centrale di compattazione", e viste le successive integrazioni trasmesse dalla ditta con propria nota n. IA003542-P del 06/09/2024, acquisite al protocollo Arpae al n. 160810 del 06/09/2024, a seguito di richiesta di Arpae con lettera prot. n. 144623 del 07/08/2024;

Atteso che la documentazione a corredo della comunicazione di modifica presentata dalla Ditta e di riferimento per il presente atto, consiste in:

- Relazione tecnica datata Luglio 2024 (assunta al protocollo al n. 128575 in data 12/07/2024) e successiva nota integrativa in risposta alla richiesta di integrazioni, assunta al protocollo di Arpae al n. 160810 del 06/09/2024,
- Relazione tecnica, datata Luglio 2024, per "progetto rifacimento del sistema di aspirazione e trattamento arie della fossa dell'edificio ex termovalorizzatore", (assunta al protocollo al n. 128575 in data 12/07/2024),
- studio relativo a "Previsione di impatto acustico" aggiornato a Luglio 2024, (assunta al protocollo al n. 128575 in data 12/07/2024),
- Scheda filtro a tessuto, (assunta al protocollo al n. 128575 in data 12/07/2024),
- Scheda Scrubber, (assunta al protocollo al n. 128575 in data 12/07/2024),
- Allegato 3A – Planimetria impianto (emissioni in atmosfera, datata Luglio 2024 (assunta al protocollo al n. 128575 in data 12/07/2024), che rappresenta la tavola di riferimento per la presente modifica.
- Planimetria impianto con indicazione dell' area d'intervento, (assunta al protocollo al n. 128575 in data 12/07/2024),
- Planimetria relativa alla "Sezione laterale" del sistema di aspirazione, (assunta al protocollo al n. 128575 in data 12/07/2024),
- Allegato 3B2 - Planimetria dell'impianto (rete fognaria), datata settembre 2024 (assunta al protocollo al n.

160810 del 06/09/2024), in aggiornamento alla precedente, che rappresenta la tavola di riferimento per la presente modifica.

Preso atto che la sopra detta comunicazione di modifica non sostanziale riguarda la modifica ed adeguamento del sistema di trattamento arie dell'emissione E20, con introduzione di uno scrubber ad acqua e ridefinizione limiti per il parametro COV dell'impianto "D - Centrale di compattazione", come sotto indicato:

1. nuovo impianto di trattamento per Emissione E20. L'emissione E20 riceve le arie aspirate della fossa dell'impianto d – centrale di compattazione. Le arie aspirate sono attualmente trattate dall'impianto di depurazione fumi dell'ex termovalorizzatore (sistema di dosaggio di bicarbonato e carbone attivo, filtro a maniche, ventilatore di aspirazione fumi e ciminiera) sistema esistente e datato che era stato convertito al trattamento delle arie della fossa, ma che a seguito di malfunzionamenti che hanno comportato diversi interventi di manutenzione straordinaria la ditta vuole dismettere per installare un nuovo sistema di trattamento.

Il revamping del sistema prevede:

- Dismissione dell'attuale impianto di trattamento aria e di tutti gli elementi presenti nell'area dove verrà installato il nuovo impianto, preliminarmente alla realizzazione dello stesso.
- Dismissione delle emissioni E2-E3.
- Rifacimento del sistema di aspirazione e trattamento aria della fossa.
- Installazione nuovo "camino" emissione E20.

Il nuovo impianto sarà costituito da un filtro a maniche di tipo autopulente ad aria compressa, Atex 22 II3D e funzionante in depressione, progettato per una portata d'aria di 20.000 m3/h dedicato all'abbattimento delle polveri e uno scrubber in polipropilene a letto statico e singolo stadio, dotato di separatore di gocce alveolare dedicato al trattamento dei COV e delle componenti odorigene.

Il funzionamento dello scrubber è ad acqua (con predisposizione per eventuale impiego di reagenti).

Il nuovo ventilatore centrifugo sarà contenuto entro apposita cabina anti rumore.

2. modifica al sistema di approvvigionamento idrico e scarichi, in quanto il nuovo sistema di trattamento arie (E20, dell'impianto D) prevede l'impiego di uno scrubber a letto statico e stadio singolo alimentato ad acqua. Per quanto riguarda l'approvvigionamento idrico la modifica comporta un incremento di consumo giornaliero di acque variabile dai 1,5 ai 6 mc/giorno.

L'acqua reflua prodotta sarà convogliata senza alcun trattamento nello scarico S1 in conformità ai parametri legislativi imposti. E' comunque previsto un passaggio intermedio in serbatoio di stoccaggio da 20 m3 dotato di bacino di contenimento, con lo scopo di poter gestire un eventuale imprevisto, tramite conferimento presso impianti terzi autorizzati. Lo scrubber sarà collegato alla vasca di stoccaggio reflui e di conseguenza alla fognatura interna verso lo scarico S1.

3. modifica dei limiti del parametro COV nella stessa Emissione E20.

La ditta presenta un Rapporto di Prova relativo alla ricerca dei dei COV nell'effluente gassoso a monte del trattamento che attesta la presenza di una rilevante componente di metano; il tracciato dello strumento FID con il quale si è provveduto ad analizzare l'emissione, seppur limitato all'ora di campionamento, evidenzia un valore di fondo medio di metano pari a circa 15 mg/Nm3 che in maniera seppur puntuale potrebbe tendere al superamento del limite autorizzato. La presenza di metano sarebbe derivante dall'attività fermentativa della componente organica residuale dei rifiuti urbani dovuta alla fisiologica giacenza in fossa del rifiuto che viene conferito dopo giorni dalla sua generazione a causa della tempistica della raccolta stradale. L'azienda pertanto chiede che i limiti imposti per il contenimento delle componenti odorigene dell'emissione (non BAT-AEL) siano modificati con l'esclusione della componente metanigena o in

alternativa la sua inclusione ma con l'innalzamento del limite autorizzato.

Visto il rapporto istruttorio dal Servizio Territoriale di Arpae, acquisito con protocollo interno n. 172769 del 26/09/2024, ove valuta per l'accoglimento la modifica impiantistica proposta. In specifico, per quanto attiene la richiesta della ditta circa la modifica del parametro COV dell'Emissione E20, viene considerato plausibile che la presenza di metano in emissione sia dovuta a processi fermentativi derivanti dalla natura del rifiuto trattato che non dipendono dalla gestione dello stesso, come dimostrato con misura effettuata, e che l'abbattimento (a combustione) di tale composto determinerebbe una ricaduta ambientale peggiorativa rispetto alla situazione attuale, si accoglie la modifica richiesta inerente l'esclusione del metano dai limiti emissivi, tuttavia con altra modalità in quanto ai sensi del D. Lgs 152/2006 il limite dei Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT) con esclusione del Metano è prevista per i soli impianti di combustione che utilizzano metano (Allegato I parte V parte III del D. Lgs.152/2006). Inoltre, nello stesso rapporto il Servizio territoriale, in ordine alla valutazione previsionale di impatto acustico fornita dalla Ditta, prende atto che dalla stessa emerge la compatibilità acustica dell'intervento nel rispetto ai limiti di immissione assoluti e differenziali. Nel parere si specifica altresì che per il parametro "Composti Organici Volatili COV la determinazione della concentrazione in massa di singoli composti organici in forma gassosa avviene mediante metodica di campionamento e analisi UNI CEN/TS 13649, per cui l'attuale limite di 20 mg/Nm3 è stato ricalcolato in 24 mg/Nm3 (valore espresso come n-esano);

Visto inoltre il parere favorevole del Gestore operativo del Servizio Idrico Integrato Iren Acqua Reggio srl, recante proprio protocollo n.RA001748-2024.-P del 27/09/2024, acquisito al protocollo di Arpae al n. 173962 del 27/09/2024, in risposta a richiesta Arpae con nota protocollo n. 168789 del 19/09/2024, per lo scarico dei reflui in pubblica fognatura, ove si indica che sono confermate le prescrizioni già contenute nella vigente AIA (atto n. 583 del 08/02/2022), in quanto il progetto non comporta modifiche quali-quantitative significative degli scarichi S1 ed S2;

Ritenuto inoltre, nell'ambito della presente modifica inerente le emissioni in atmosfera degli impianti dell'installazione di provvedere ad aggiornamento della vigente autorizzazione AIA n. 583 del 08/02/2022 e successivi atti, relativamente ai tempi di campionamento delle emissioni in atmosfera per i parametri soggetti a BAT-AEL secondo le indicazioni di cui alla nota del Servizio Territoriale (rif. prot. n. 50877 del 15/03/2024), come più avanti riportato nel presente atto;

Atteso che le modifiche proposte non interessano condizioni tali da essere sottoposti ad assoggettamento a procedura di VIA, né condizioni tali da produrre impatti ambientali significativi e negativi e, pertanto non debbano essere sottoposte a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e della L. R. 4/2018;

Considerato inoltre che:

- quanto richiesto con la comunicazione della Ditta si configura ai sensi dell'art. 29 nonies, della parte II del D. Lgs. n. 152/2006, come modifica ai sensi dell'art. 5 comma 1 lettera l) del medesimo Decreto e pertanto l'Autorità competente, ove lo ritenga necessario, può aggiornare l'autorizzazione integrata ambientale già rilasciata;
- il Gestore ha provveduto al pagamento delle spese istruttorie IPPC, sulla base delle disposizioni del D.M. 24/4/08, della D.G.R. n. 1913/08 e della D.G.R. 155/09;
- la Ditta è in possesso della certificazione ISO 14001, certificato attualmente vigente fino al 24/07/2026, e pertanto è possibile applicare le norme speciali previste dalla legislazione vigente;

Preso atto inoltre che la Ditta risulta iscritta alla White List della Prefettura di Piacenza;

Reso noto che:

- il responsabile del procedimento è il titolare di incarico di funzione "Autorizzazioni complesse Rifiuti ed effluenti", del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Reggio Emilia;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di Arpae e il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il dott. Richard Ferrari, Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n.4 a Reggio Emilia;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria del S.A.C. Arpae di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n. 4 a Reggio Emilia, e visibile sul sito web dell'Agenzia, www.arpae.it;

Su proposta del Responsabile del Procedimento in base agli esiti dell'istruttoria e a quanto sopra esposto;

DETERMINA

- A. di autorizzare l'aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale, alla Ditta IREN AMBIENTE Spa per l'installazione denominata "Centro Polifunzionale per la gestione dei rifiuti" sita in Via Dei Gonzaga n. 46 a Reggio Emilia a seguito di comunicazione di modifica non sostanziale, acquisita al protocollo di Arpae al n. 128575 in data 12/07/2024 e successiva documentazione al n. 160810 del 06/09/2024;
- B. di disporre che la ditta è tenuta a comunicare tempestivamente l'inizio dei lavori inerenti le modifiche previste, ed altresì deve comunicare la data di avvenuto completamento dei lavori, entro 15 giorni. Contestualmente o meno alla precedente comunicazione, deve essere specificatamente e tempestivamente comunicata la data di inizio e la data di fine lavori di sostituzione del sistema di trattamento E20;
- C. di disporre che la descrizione contenuta nella Sezione C dell'AIA vigente (determina n. 583 del 08/02/2022), a partire dalla data di fine lavori per il sistema di trattamento dell'emissione E20 comunicata da parte della ditta, deve intendersi aggiornata nel seguente modo:

1. Alla SEZIONE C - VALUTAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE, al capitolo C2.3 "Emissioni in atmosfera", della vigente AIA riportato a pag. 38-39, il paragrafo "Impianto D - Centrale di compattazione" viene aggiornato il testo relativo alla descrizione dell'impianto di trattamento arie dell'Emissione E20, con il seguente testo:

L'impianto di trattamento della E20 viene così modificato :

Filtro a maniche

Filtro a maniche autopulente ad aria compressa, funzionante in depressione, adatto per una portata d'aria di 20.000 Nm³/h, costituito da:

- Camera filtro in pannelli di lamiera zincata presso-piegata dello spessore di 20-30-40/10 con plenum superiore, completa di guarnizioni di tenuta e bulloni di giunzione; tetto pedonabile con ampi portelli per l'estrazione delle maniche dall'alto.
- Maniche filtranti in tessuto agugliato poliestere antistatico.
- Cestelli porta maniche in acciaio zincato, completi di tubi venturi, attacco tipo snap-ring.
- Serbatoio aria compressa con tubi di distribuzione portaugelli facilmente asportabili per la manutenzione delle maniche con ugelli a basso consumo di aria compressa e carpenteria di sostegno;
- Camera di calma con collegamento tubazione premente, per il pre-abbattimento delle particelle più pesanti studiata anche per l'ottenimento delle migliori condizioni fluidodinamiche al fine di ridurre il consumo di

aria compressa, l'usura del mezzo filtrante, la perdita di carico del filtro, il consumo energetico.

- 4 Pannelli di rottura, completi di sensore.
- Tramoggia di decantazione e raccolta materiale.

Aspiratore

Aspiratore a media pressione di portata 20.000 Nm³/h e potenza 75kW.

Il nuovo ventilatore centrifugo sarà contenuto entro apposita cabina antirumore. A valle del ventilatore, nel condotto di mandata, e a monte del nuovo camino è previsto un silenziatore a doppia parete coibentato con materiale fonoassorbente.

Scrubber

Strumentazione e accessori scrubber:

- Tubazioni di ricircolo con valvola di mandata, filtro, manometro in AISI
- 304 Ugelli frontali e superiori in PVC cono pieno 120° 1"
- Scarichi di fondo con valvola manuale e troppo pieno
- Bypass di carico automatico con valvola a sfera ed elettrovalvola in ottone
- Carico manuale con valvola a sfera d25
- Spurgo manuale con valvola a sfera
- Oblò di carico, scarico e ispezione
- Predisposizione per corpi di riempimento statici.
- Separatore di gocce mm in PP antintasamento,
- Misura livelli
- Scarico: 1,5 - 6 m³/giorno

Camino

Camino autoportante per l'emissione in atmosfera dell'aria depurata (Φ 800 mm; lunghezza = 12,5 m circa) completo di:

- Porta ispezione imbullonata;
 - Tubo da 2" per scarico condense posto alla base del camino;
 - Stacco in ingresso per raccordo a scrubber.
 - Bocchettoni di prelievo con presa campione.
 - Struttura dedicata per l'accesso alla presa campione. La presa campione sarà posizionata, nel rispetto della normativa vigente, considerando 5 diametri idraulici a monte e 2 diametri idraulici a valle.
- La postazione di prelievo è dotata di piattaforma di campionamento con due bocchettoni di prelievo a 90° per condotti con diametro maggiore di 0,35 metri (UNI EN 15259) larghezza minima 0,9-1 metri, superficie di minimo 2 m² o maggiore, punto di campionamento posto a 1,3 - 1,5 metri dal piano di calpestio.

D. di disporre che la SEZIONE D - CONDIZIONI DI ESERCIZIO, LIMITI E PRESCRIZIONI AUTORIZZATIVE – al capitolo **D2.4** – EMISSIONI IN ATMOSFERA, a pagg. 62-65 della vigente AIA e successivi atti, devono intendersi aggiornati come di seguito esposto:

- 1) la TABELLA A (riportata a pag. 62-63 della vigente AIA) relativa al il quadro riassuntivo delle emissioni deve intendersi sostituita dalla seguente tabella **TABELLA A/1**:

Tabella A/1

P.to emissione	Provenienza	Portata Nmc/h	Impianto di abbattimento	Inquinante	Conc limite mg/Nmc	Durata h/d	Periodicità autocontrolli
E6	Gruppo elettrogeno 2	360	/	/	/	saltuario	/
E9	Silos Calce impianto B	1.000	Filtro a tessuto	Polveri	10	saltuaria	/

E10	Sfiato Serbatoi S1 e S2 e S8 impianto B	1.800	Adsorbitore a carbone attivo	TVOC – Composti organici volatili espressi come COT (1)	20	24	semestrale
				HCl (1)	5		
				NH3	50		
E11	Serbatoi da 1 a 13 impianto B	700	Adsorbitore a carbone attivo	TVOC Composti organici volatili espressi come COT (1)	20	24	semestrale
				HCl (1)	5		
				NH3	5		
E11 bis	Vasche scarico rifiuti e pompe impianto B	3.000	Adsorbitore a carbone attivo	TVOC Composti organici volatili espressi come COT (1)	20	8 ore/gg per 6 gg/sett	semestrale
				HCl (1)	5		
				NH3	5		
E12	Vasche di acidificazione e alcalinizzazione impianto B	2.300	Adsorbitore a carbone attivo	TVOC Composti organici volatili espressi come COT (1)	20	8 ore/gg per 6 gg/sett	semestrale
				HCl (1)	5		
				NH3	5		
E 13	Compattatore bidoni impianto C	2.500	/	/	/	saltuaria	/
E15	Disidratazione fanghi di depurazione impianto B	4.000	Adsorbitore a carbone attivo	TVOC Composti organici volatili espressi come COT (1)	20	saltuaria	semestrale
				HCl (1)	5		
				NH3	5		
E16	Emissione gas di	Non	/	/	/	saltuaria	/

	scarico automezzi	definita					
E18	Saldatura officina zona forni	1.400	/	/	/	saltuaria	/
E19	Gruppo elettrogeno 3	/	/	/	/	saltuaria	/
E20	Emissione fossa di accumulo impianto D	20.000	Filtro a maniche e Scrubber ad acqua	Polveri (2) Composti Organici Volatili (COV) (determinazione dei singoli composti)	5 24	24	annuale
E24	VASCA DI SEDIMENTAZIONE Impianto B – trattamento chimico- fisico	2.300	Adsorbito re a carboni attivi	TVOC Composti organici volatili espressi come COT (1) HCl (1) NH3	20 5 5	8 ore/gg per 6 gg/sett	semestrale

Impianto B – In grigio chiaro

impianto C – in grigio scuro

impianto D e sito – in bianco

(1): i BAT-AEL si applicano alle emissioni E10, E11, E11bis, E12, E15, E24 relativamente ai soli parametri TVOC e HCL, per i quali la durata del campionamento deve essere di 1,30 ore (vedi **nota generale** più sotto riportata in questa tabella).

(2): i BAT-AEL si applicano alla emissione E20 relativamente al solo parametro Polveri, per il quale la durata del campionamento deve essere di 1,30 ore (vedi nota generale più sotto riportata in questa tabella). ;

nota generale: livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) per le emissioni nell'atmosfera si riferiscono alle concentrazioni (massa della sostanza emessa per volume di scarichi gassosi) alle condizioni standard seguenti: gas secco a una temperatura di 273,15 K e una pressione di 101,3 kPa, tenore di ossigeno di riferimento qualora previsto. Essi sono espressi in µg/Nm³ o mg/Nm³. Per i periodi di calcolo dei valori medi relativi ai BAT-AEL (misurazioni non in continuo) si assume il valore medio di tre misurazioni consecutive di almeno 30 minuti ciascuna o quello di un campionamento della durata complessiva di 1,30 ore.

- 2) Dopo la prescrizione n. 1 (riportata a pag. 63 della vigente AIA) viene inserita la seguente prescrizione **1BIS** relativa alla Emissione E20:

1BIS) Messa a regime Emissione E20

Per la suddetta ammissione dovranno essere espletate le procedure previste dall'art.269 comma 6) del D.Lgs. del 3 Aprile 2006 n.152:

- Comunicazione almeno **15 giorni** prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti a mezzo PEC ad ARPAE e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento.
- Trasmissione, entro **30 giorni** dalla data di messa a regime, dei dati relativi alle emissioni ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose (3 campionamenti distribuiti in modo

omogeneo nei primi 10 giorni dalla data di messa a regime) tramite PEC ad ARPAE e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento. Possono essere stabiliti dall'Autorità Competente (ARPAE SAC) tempi di comunicazione dei dati superiori a 30 giorni, nel caso di comprovate necessità tecniche diverse.

- Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono di norma intercorrere più di **60 giorni**.
- Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (ARPAE SAC), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore.
- Qualora la Ditta in oggetto non realizzi in tutto o in parte il progetto autorizzato con il presente atto prima della data di messa a regime sopra indicata e, conseguentemente, non attivi tutte o alcune delle suddette emissioni, il predetto termine ultimo per la messa a regime degli impianti, relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle emissioni non attivate, è **prorogata**, salvo diversa ed esplicita comunicazione da parte dell'Autorità Competente (ARPAE SAC), **di anni uno (1)** a condizione che la Ditta dia preventiva comunicazione ad ARPAE e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento. Decorso inutilmente il termine di proroga, senza che la Ditta abbia realizzato completamente l'impianto autorizzato con il presente atto ovvero abbia richiesto una ulteriore proroga, la presente autorizzazione si intende decaduta ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate.
- Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.

- 3) Nella prescrizione n. 7 (riportata a pag. 64 della vigente AIA), viene **sostituita** la "tabella metodi" ivi riportata **con la tabella sotto riportata**, precisando che il metodo di misura del parametro Composti Organici Volatili (COV) è riferito all'Emissione E20:

Tabella metodi

Parametro/Inquinante	Metodo di misura
Criteri generali per la scelta di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida

Parametro/Inquinante	Metodo di misura
di emissione	CEM/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, ecc.)
Anidride carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, ecc.)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Composti Organici Volatili (COV) (determinazione di singoli composti)	UNI CEN/TS 13649:2015 (*)
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:213 (*)
Metano (CH ₄)	UNI EN ISO 25140:2010 UNI EN ISO 25139:2011
Acido Cloridrico HCL	UNI EN 1911:2010 (*) ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 2) UNI CEN/TS 16429/2013 (metodo di misura automatico)
Ammoniaca	UNI EN ISO 21877:2020 (*) US EPA CTM-027
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	

- E. di stabilire che la Ditta, con la medesima periodicità durante l'autocontrollo della emissione E20, dovrà monitorare anche il parametro "Metano" solo a fini conoscitivi (metodica UNI EN ISO 25140), per un periodo di almeno 3 anni (3 campionamenti).
- F. di stabilire che a fine lavori con relativa attivazione degli interventi oggetto di modifica, entro 30 giorni dalla messa a regime, dovrà essere eseguito da un Tecnico Competente in Acustica un Collaudo acustico presso i recettori sensibili, attestante il rispetto dei limiti acustici vigenti. Le misure dovranno comprendere la ricerca delle componenti tonali e impulsive con le modalità previste dall'Allegato B al DM 16.03.1998. Tale verifica strumentale dovrà avvenire nelle fasi (contemporaneità di funzionamento di tutte le sorgenti, anche quelle a tempo parziale) e, per la verifica del livello differenziale, negli orari più gravosi (minimo livello residuo della zona ovvero minimo rumore da traffico stradale e aziende limitrofe) ed i valori rilevati dovranno essere illustrati con frequenza e tempi di misura idonei a caratterizzare tutte le sorgenti sonore oggetto di indagine.

IL DIRIGENTE determina inoltre

- G. di stabilire che la Ditta è tenuta a trasmettere l'aggiornamento della garanzia finanziaria, entro 60 giorni dal ricevimento del presente atto, con riferimento a questo atto;
- H. di stabilire che il presente atto va conservato unitamente all'autorizzazione vigente n. DET-AMB-2022-583 del 08/02/2022, e successivi atti di modifica, quale parte integrante, di cui è fatto salvo il disposto e le prescrizioni/condizioni per quanto non in contrasto con il presente atto;

- I. di stabilire che resta valida la scadenza della vigente autorizzazione n. DET-AMB-2022-583 del 08/02/2022, fissata al 08/02/2034;
- J. di stabilire che la presente autorizzazione viene trasmessa al SUAP del Comune di Reggio Emilia affinché venga rilasciata al Gestore IREN AMBIENTE Spa e trasmessa al Comune di Reggio Emilia, all'AUSL territorialmente competente ed Gestore operativo del Servizio Idrico Integrato Iren Acqua Reggio srl.
- K. di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art.23 del D. Lgs. n.33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;
- L. di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae;
- M. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito di ARPAE e sul portale regionale AIA-IPPC con le modalità stabilite dalla Regione Emilia-Romagna.

Sono fatte salve le ulteriori autorizzazioni, concessioni ed atti di assenso comunque denominati previsti dalle vigenti disposizioni per fattispecie particolari che non siano state ricomprese e sostituite dal presente provvedimento; sono altresì fatti salvi i diritti di terzi.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

Il Dirigente del
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(Dott. Richard Ferrari)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.